

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 63

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. Successivamente alla tornata elettorale amministrativa che ha interessato gli enti locali della Toscana nel corrente anno, si pone la necessità del rinnovo dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sussistendo le condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

2. Tuttavia, l'intervenuta riforma delle province, in ultimo con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente trasformato tali enti nella composizione degli organi e ha

attivato gli organi dell'istituto delle città metropolitane, rende non coerente la rappresentazione che delle stesse la legislazione regionale vigente opera in seno al CAL;

3. Inoltre, è da tempo presente all'attenzione degli enti locali e della Regione l'esigenza di una rinnovata analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali a livello regionale;

4. Si rende pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina del CAL, da realizzare anche attraverso un confronto con l'associazionismo di rappresentanza degli enti locali della Toscana, recentemente rinnovatosi in alcuni dei propri organi;

5. Appare pertanto non coerente con il quadro sopra descritto, nonché in alcune parti non attuabile, il processo di rinnovo ordinario richiamato al punto 1; permane, invece, la necessità di garantire la continuità del funzionamento del CAL per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e dalla legge e in particolare per l'espressione dei pareri obbligatori di competenza;

6. Nelle more dell'approvazione della riforma del CAL, si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare in via straordinaria e transitoria il reintegro dei componenti decaduti nella sola misura necessaria a garantire la validità delle decisioni dell'organo, relativamente alle sole componenti previste dalla legge come di diritto, cioè i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province, assumendo come assolta la rappresentanza di questi ultimi quando, ai sensi della intervenuta riforma istituzionale, coincidenti coi primi, nonché la presa d'atto della permanenza nel Consiglio dei componenti elettivi che a seguito delle elezioni risultano confermati nella rispettiva carica amministrativa;

7. Per l'entrata in vigore della presente legge ricorrono le ragioni dell'urgenza, connesse alla già evidenziata necessità di assicurare l'operatività del CAL, sia pure in questa conformazione straordinaria e transitoria, nell'attuale fase finale della legislatura regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali

1. Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 66 dello Statuto, in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali), il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative svoltesi nell'anno 2014, siano cessati dalla propria carica e, contestualmente,

alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai sensi dell'articolo 9, primo periodo del comma 6, della l.r. 36/2000, nonché alla presa d'atto della permanenza nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva carica amministrativa.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 novembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.11.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 novembre 2014, n. 368

Proponente:

Consiglieri Benedetti, Fedeli, Lazzeri, Romanelli, Carraresi, Lastri

Approvata in data 4 novembre 2014

Divenuta legge regionale 50/2014 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 64

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali alla norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52), che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio;

2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;

3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 "Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007"). Tale maggior gettito è